



# COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Provincia di Potenza

Prot. n.3473

ORDINANZA N. 000009

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA SU AREA PUBBLICA.**

## IL SINDACO

**Visto** il DPCM del 26/04/2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili su tutto il territorio nazionale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27/04/2020, le cui disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art.10, comma 1 si applicano “dalla data del 04/05/2020 in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile e sono efficaci fino al 17/05/2020;

**Visto** il D.L del 17/05/2020 recanti “Ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e in particolare l’allegato 17 recante “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 16/05/2020”;

**Stabilito** di procedere alla riapertura della vendita su area pubblica a condizione che siano assicurate misure logistiche, organizzative efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19, assicurando il rispetto delle misure di cui ai DPCM del 26 aprile e del 17 maggio 2020;

**Ritenuto** che nelle more della verifica del puntuale rispetto delle prescrizioni del DPCM del 17/05/2020, si rende opportuno l’adozione di un provvedimento che consenta la ripresa delle attività commerciali in forma ambulante secondo le condizioni di sicurezza;

**Considerato** che le attività di vendita su area pubblica nel Comune di Brindisi Montagna, si svolgono con cadenza settimanale, nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì, e che l’area di vendita, per la sua conformazione e disposizione, consente di poter rispettare le raccomandazioni contenute nei vari DPCM;

**Verificato** che allo stato attuale, pur permanendo la fase emergenziale, è consentita l’attività di vendita di commercio su area pubblica del settore alimentare e non alimentare;

**Vista** la L. 241/90 e s.m.i.;

**Visto** il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art.50 comma 5 del D.lgs n.267/2000 che demanda al Sindaco l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti nel caso di emergenza pubblica a carattere locale;

**Vista** la L.R. BASILICATA n.19/1999 e s.m.i.;

**Visto** il DL 33/2020;

**Visto** il DPCM del 17 maggio 2020;

**Vista** l’Ordinanza della Regione Basilicata n. 22/2020 per quanto sopra argomentato;

**Visto** il D.lgs 285/1992;

## DISPONE

La ripresa dell'attività di commercio su area pubblica, con decorrenza **25/05/2020**, e fino a nuove disposizioni nel rispetto di tutte le norme comportamentali e gestionali, stabilite dalle premesse disposizioni nazionali e regionali.

## ORDINA, nel contempo, che:

- L'operatore prima dell'accesso sul luogo di lavoro si deve sottoporre, anche autonomamente, al controllo della temperatura corporea e munirsi di autocertificazione da presentare agli organi di controllo che ne facciano richiesta. Se la temperatura corporea è superiore a 37,5°C non sarà consentito l'accesso all'area mercatale;
- L'operatore commerciale, prima dell'avvio delle operazioni di vendita su area pubblica, deve curare la pulizia e l'igienizzazione quotidiana delle attrezzature;
- In area mercatale è vietata qualsiasi forma di assembramento, deve essere sempre rispettata la distanza interpersonale di 1 metro e l'utilizzo di mascherine;
- Durante le operazioni di carico e scarico delle merci e di posizionamento e rimozione del banco, l'operatore deve attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro dagli altri commercianti;
- In ciascun posteggio gli operatori devono indossare mascherine che coprano naso e bocca, guanti protettivi monouso e disporre di soluzioni igienizzanti ad uso proprio e dei clienti;
- I banchi di vendita che, per mancanza di spazio non possono essere distanziati a 1.50 metri, dovranno frapporre lateralmente tra un banco e l'altro teli antipioggia in modo da creare una barriera fisica e di separazione netta tra i banchi contigui;
- A cura degli operatori del mercato sia messa a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani nonché guanti "usa e getta da utilizzarsi obbligatoriamente per le attività che consentono all'utenza di servirsi autonomamente o di toccare la merce esposta";
- Presso ogni banco possono svolgere l'attività lavorativa il titolare, il/i dipendente/i e il/i familiare/i coadiuvante/i sempre nel rispetto delle regole vigenti sul distanziamento sociale;
- Sia rispettata la capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area mercatale, pari e non superiore al quadruplo del numero dei posteggi fisicamente occupati dagli operatori del mercato;
- E' fatto obbligo ai cittadini di evitare assembramenti, di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di utilizzare la mascherina così come indicato all'art.2 dell'ordinanza Regionale n.22/2020;
- In caso si verifichi assembramento presso i banchi di vendita può essere disposta la sospensione delle operazioni commerciali con eventuale allontanamento dell'esercente dall'area occupata.
- E' vietata la vendita di indumenti e oggetti usati se non adeguatamente sanificati ed igienizzati, tale operazione deve essere comprovata;
- Le persone con la temperatura corporea superiore a 37,5°C gradi non potranno uscire di casa;
- È consentita dalle ore 08:00 alle ore 13:00 l'attività di vendita su area pubblica in Largo Monte Picone nelle seguenti giornate:
  - lunedì (mercato settimanale);
  - martedì e venerdì limitatamente agli ambulanti di frutta e verdura già utilizzatori di posteggio .
- Gli operatori commerciali dovranno raccogliere i rifiuti prodotti in appositi contenitori, evitando di accatastarli al suolo.



# COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA

Provincia di Potenza

- Al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, limitatamente alle aree di vendita, sia istituito il divieto di sosta su largo Monte Picone dalle ore 07:00 alle ore 14:00 nelle giornate sopra indicate;

**DISPONE, altresì,**

che il presente provvedimento venga trasmesso:

- all'Albo Pretorio del Comune di Brindisi Montagna per la successiva pubblicazione e sul sito istituzionale dell'Ente;
- agli organi di Polizia presenti sul territorio;

**AVVISA**

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata; oppure in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune di Brindisi Montagna.

**AVVERTE**

In caso di mancata ottemperanza della presente, anche parziale, si procederà a norma di legge.

Brindisi Montagna, 22.05.2020

Il Sindaco  
Gerardo Larocca